

Repertorio n.del.....

**Contratto per il conferimento di assegno
per lo svolgimento di attività di ricerca**

Tra

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (C.F. 00448820548) in persona del Rettore Prof. Maurizio OLIVIERO, nato a Lioni (AV) il 14/07/1967 e domiciliato per la carica in Perugia, Piazza dell'Università 1.

e

Il Dott. TRIANA CAMACHO DANIEL ANDRES nato a Bucaramanga (Santander-COLOMBIA) il 26/11/1983 residente a Albania, Bucaramanga (Colombia) (C.F.....) nel seguito denominato "Assegnista".

Premesso

- che l'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240 riconosce alle Università la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- che con Decreto Rettorale n. 873 in data 19/04/2023 è stato emanato il bando di concorso per l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca finanziato sul Progetto: "SAFERUP: Sustainable, accessible, safe, resilient and smart urban pavements";
- che il progetto di ricerca dal titolo "SAFERUP: Sustainable, accessible, safe, resilient and smart urban pavements" sarà svolto presso il Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE, a valere sui Fondi Progetto "PJ: SAFERUP";
- che con D.R. n. 1922 del 19/07/2023. sono stati approvati gli atti della Selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo "Sistemi intelligenti per il monitoraggio strumentale" dal quale risulta vincitore il Dott. TRIANA CAMACHO DANIEL ANDRES;
- che è necessario disciplinare le modalità dello svolgimento delle attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240 e del vigente "Regolamento assegni di ricerca ai

sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010" emanato con Decreto del Rettore n. 692 del 23.03.2022;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 -Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Durata

L'Assegnista si impegna a prestare in favore dell'Università degli Studi di Perugia la propria opera intellettuale in conformità con quanto previsto dal progetto di ricerca citato in premessa a partire dal **15/11/2023** fino al **14/11/2024**.

Art. 3 - Oggetto

L'Assegnista si impegna a svolgere attività di ricerca in conformità con quanto previsto dal progetto contemplato dal bando, assolvendo ai compiti ed espletando le funzioni ivi precisate sotto la supervisione del Responsabile scientifico del progetto di ricerca.

L'Assegnista ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento della sua attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature della struttura presso la quale svolge la sua attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti nella struttura stessa.

Lo svolgimento di attività di ricerca al di fuori del Dipartimento o della Struttura che ha proposto il conferimento dell'assegno deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore della Struttura stessa, sentito il Responsabile Scientifico della ricerca.

All'Assegnista, per i periodi trascorsi fuori sede con l'assenso del Responsabile Scientifico della ricerca e l'autorizzazione del *Direttore del Dipartimento o della Struttura*, è riconosciuto il trattamento di missione previsto dall'Università per i dottorandi. Il titolare dell'assegno di ricerca, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento o della Struttura d'intesa con il Responsabile Scientifico della ricerca, può presentare progetti di ricerca dell'Università degli Studi di Perugia e assumerne la responsabilità scientifica a condizione che la durata di detti progetti sia pari o inferiore alla durata naturale dell'assegno di ricerca, rinnovi e proroghe esclusi, e a condizione che tale attività sia compatibile con gli impegni derivanti dall'attività di ricerca connessa all'assegno di cui è titolare.

Con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di durata del contratto, il titolare dell'assegno deve redigere una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal Responsabile Scientifico della ricerca e corredata da eventuali pubblicazioni, anche in corso di pubblicazione, brevetti e quant'altro possa

rivelarsi utile ai fini della valutazione delle ricerche condotte, e presentarla tempestivamente al Consiglio del Dipartimento o alla Struttura che ha proposto il conferimento dell'assegno.

Art. 4 – Diritti e doveri

L'Assegnista si impegna a svolgere la propria attività di ricerca, senza orario di lavoro predeterminato in condizioni di autonomia seppure nel rispetto del programma predisposto dal Responsabile scientifico della ricerca.

Il congedo obbligatorio per gravidanza e il congedo per malattia o infortunio del titolare dell'assegno di ricerca non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo, salve le indennità di maternità spettanti a norma dell'art. 5 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.07.2007 e l'indennità per malattia spettante a norma dell'art. 1, comma 788, della legge 27.12.2006, n. 296. La sospensione del rapporto nei casi suindicati comporta la proroga della durata del contratto pari al periodo di sospensione.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'Assegnista per conto dell'Università nell'esecuzione delle proprie attività di ricerca, soggiacciono alle previsioni del Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale dell'Università degli Studi vigente al momento del conseguimento dei risultati.

Art. 5 - Incompatibilità

La titolarità dell'assegno di ricerca non è cumulabile con retribuzioni derivanti da rapporto di lavoro subordinato di qualsiasi tipo, con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.

Il titolare dell'assegno di ricerca non può essere iscritto a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

La titolarità dell'assegno di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

L'assegno di ricerca è compatibile con la stipulazione di contratti di insegnamento presso l'Università.

L'assegno di ricerca è compatibile con la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa nei settori scientifico-disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all'assegno, a condizione che tale frequenza sia autorizzata dal Direttore del Dipartimento o della Struttura, previo parere favorevole del Responsabile Scientifico della ricerca.

Compatibilmente con i compiti di ricerca a essi attribuiti, i titolari di assegni di ricerca possono, previa autorizzazione scritta del Responsabile Scientifico della ricerca, partecipare all'effettuazione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

Art. 6 – Importo dell'assegno

L'importo annuo dell'assegno è di € 24.319,44 al lordo degli oneri a carico del percettore, viene erogato in rate mensili posticipate. Agli assegni si applicano:

- in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13.08.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni;
- in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8.08.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni;
- in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12.07.2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23.10.2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12.07.2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca;
- in materia di congedo parentale si applicano le disposizioni di cui alla legge 27.12.2006 n. 296 – art. 1 - comma 788 e successive modificazioni e integrazioni;
- in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27.12.2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;
- in materia di copertura assicurativa per infortuni, la circolare INAIL del 20.02.2001, atteso che l'attività svolta si configura come esperienza tecnico-scientifica, di cui all'art. 4, punto 5 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7– Natura giuridica e disciplina del recesso

Il presente contratto non costituisce un rapporto di lavoro subordinato né dà diritto alcuno ai fini dell'assunzione in ruolo da parte dell'Università e non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale fatta salva l'applicazione delle norme stabilite dall'art.2 - commi 26 e seguenti - della

sopra richiamata legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai soggetti che ne siano titolari, gli assegni non attribuiscono diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico sia stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

L'Università è legittimata a recedere dal contratto, sciogliendo il relativo rapporto con effetto immediato, qualora il titolare dell'assegno: a) ometta ingiustificatamente di iniziare l'attività di ricerca; b) sospenda ingiustificatamente l'attività di ricerca per un periodo superiore a dieci giorni; c) ometta ingiustificatamente di assolvere gli specifici compiti di ricerca contemplati dal bando ovvero incorra in ripetute, gravi negligenze nell'assolvimento di tali compiti; d) incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, commi 1 e 2 o di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 ovvero emerga che, all'atto dell'instaurazione del rapporto contrattuale, esisteva una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, commi 1 e 2 o di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4. L'Università è legittimata a recedere dal contratto con effetto immediato se la sospensione del rapporto contrattuale conseguente alla malattia o all'infortunio del titolare dell'assegno di ricerca si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata complessiva del rapporto stabilita dal contratto.

La delibera di esercizio del diritto di recesso è adottata dal Consiglio del Dipartimento o della Struttura che ha deliberato in ordine al conferimento dell'assegno.

Il titolare dell'assegno può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di almeno trenta giorni indirizzato al Rettore. Il mancato rispetto di tale termine comporta la trattenuta dell'importo equivalente al compenso spettante per il periodo di preavviso non prestato.

Art. 8- Proroga

Il presente contratto potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento degli Assegni di Ricerca.

Art. 9- Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dall'Assegnista avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR)

Art. 10 – Codice di comportamento

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come integrato e specificato dal Codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Perugia, comporterà la risoluzione del presente contratto, in conformità con quanto in essi stabilito.

Art. 11– Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia a quanto disposto dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dal Regolamento di cui al D.R. n. 692 del 23.03.2022, che l'Assegnista dichiara di conoscere.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, Tariffa, parte seconda, art.10.

Perugia,

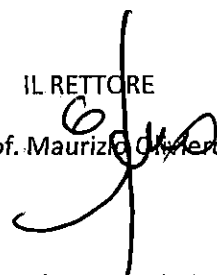
L'ASSEGNISTA



Dott. Daniel Andres Triana Camacho

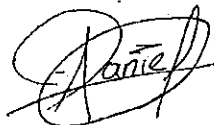
IL RETTORE

Prof. Maurizio Oliviero



Agli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente l'art. 1 (premessa), l'art. 2 (durata), l'art. 3 (oggetto), l'art. 4 (diritti e doveri), l'art. 5 (incompatibilità), l'art. 6 (importo dell'assegno), l'art. 7 (natura giuridica e disciplina del recesso), l'art. 8 (proroga), l'art. 9 (trattamento dei dati personali) l'art. 10 (codice di comportamento), l'art. 11 (disposizioni finali) del presente contratto.

L'ASSEGNISTA



Dott. Daniel Andres Triana Camacho

IL RETTORE

Prof. Maurizio Oliviero

